

marco teobaldelli
ingegnere

ingegnere civile-edile
coordinatore per la sicurezza
tecnico competente in acustica ambientale
certificatore protocollo ITACA-Marche
tecnico abilitato prevenzione incendi
collaudatore statico

Sede legale:

Via Batà, 22 – 62100 Macerata

tel. mobile 3387065580

email marcoteobaldelli@gmail.com

pec: marco.teobaldelli@ingpec.eu

cod.Fisc TBL MRC 66M23 E783V

Comune

VALFORNACE
Provincia di Macerata



Titolo

**PIANO DI CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA COMUNALE**

L. n. 447/95 – L.R. n. 28/01

D.G.R. n. 896/03 – D.G.R. n. 809/06

Protocollo n.

PCA 233/22

Data emissione

07/02/2022

Revisione n.

00

Data revisione

Elaborato

**RELAZIONE TECNICA
ILLUSTRATIVA**

Redatto da:

Ing. Marco Teobaldelli

Tecnico competente in acustica

D.D. 14/TRA_08 del 20/01/06 Regione Marche

Iscrizione ENTECA n.3866 del 10/12/2018

Timbro e firma Tecnico Competente in Acustica:



Collaboratore:

INDICE DEGLI ARGOMENTI

| | |
|---|----------------|
| Cap. 1: Premessa ed inquadramento normativo | pag. 3 |
| 1.1 Principali riferimenti normativi | pag. 4 |
| Cap. 2: Le basi normative per a classificazione acustica | pag. 5 |
| 2.1 La Legge 26 ottobre 1995, n. 447 | pag. 5 |
| 2.2 Il D.P.C.M. 14 novembre 1997 | pag. 7 |
| 2.3 La Legge Regionale 14 novembre 2001, n. 28 | pag. 11 |
| 2.4 Il D.G.R. 24 giugno 2003, n. 896 | pag. 12 |
| Cap. 3: Considerazioni generali sulla classificazione acustica | pag. 13 |
| Cap. 4: Il Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Camerino | pag. 15 |
| 4.1 Metodologia per la classificazione del territorio comunale | pag. 16 |
| 4.2 Attribuzione delle aree in Classe I | pag. 16 |
| 4.3 Attribuzione delle aree in Classe V | pag. 17 |
| 4.4 Attribuzione delle aree in Classe VI | pag. 17 |
| 4.5 Attribuzione delle aree in Classe II – III – IV | pag. 17 |
| 4.6 Infrastrutture stradali – fasce di pertinenza | pag. 17 |
| 4.7 Zone di difformità di contatto tra classi acustiche | pag. 19 |
| 4.8 Edifici soggetti a particolare tutela non inseriti in Classe I | pag. 19 |
| 4.9 Convenzioni per la cartografia tematica | pag. 20 |
| 4.10 Norme Tecniche di Attuazione | pag. 21 |
| 4.11 Le Attività Temporanee | pag. 22 |

ALLEGATI:

- *NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE*
- *REGOLAMENTO ACUSTICO PER GLI AMBIENTI ABITATIVI*
- *REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO E DI PARTICOLARI SORGENTI SONORE*
- **TAV. Unica: *Inquadramento generale - Scala 1:10.000***

1. **PREMESSA ED INQUADRAMENTO NORMATIVO**

L'inquinamento acustico è definito dalla Legge Quadro 447/95 come "l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi".

Esso costituisce un importante problema ambientale, in grado di incidere anche pesantemente sulla qualità della vita della popolazione, soprattutto nelle aree urbane.

Da studi, confermati di recente, un percentuale crescente di popolazione risulterebbe esposta a livelli di rumore superiori a quelli stabiliti dalle norme vigenti.

In Europa si stima che il 20% della popolazione (circa 80 milioni di persone) sia esposta a rumori diurni continui, causati prevalentemente dal traffico, che superano il livello considerato come "limite di tollerabilità" per gli individui.

Un altro 40% (circa 170 milioni di persone) risulta esposto a livelli di rumore compresi tra i 55 e i 65 decibel, intervallo considerato come "valore di attenzione", in corrispondenza del quale si possono manifestare seri disturbi nel periodo diurno.

Circa il 25% della popolazione dell'UE è, inoltre, soggetta ad un peggioramento della qualità della vita a causa dell'"annoyance" (fastidio da rumore) e una percentuale compresa tra il 5% e il 15% ha seri disturbi del sonno per via del rumore.

In Italia la popolazione esposta ai livelli sopra indicati è stimata anch'essa intorno al 60%-65% di cui il 12% con gravi problemi uditivi.

L'inquinamento da rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno è stato disciplinato per la prima volta, con risultati, peraltro, insoddisfacenti, con il DPCM 1/3/1991 che ha fissato limiti di accettabilità validi per zone sul tutto il territorio nazionale.

Successivamente la Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95 ha ripreso i principi contenuti nel DPCM 1/3/1991, disciplinando in modo organico l'intera materia e demandando ai decreti attuativi, oggi quasi tutti emanati, la loro applicazione.

Anche l'UE, seppure in ritardo rispetto ad altre tematiche ambientali, ha provveduto a disciplinare il rumore ambientale con la Direttiva 2002/49/CE, recepita nell'ordinamento nazionale con D.Lgs 19 agosto 2005, n. 194, ancora non operativa per il ritardo nell'emanazione dei decreti attuativi previsti.

La Legge Quadro n. 447/95 affida ai comuni un ruolo centrale nelle politiche di gestione e controllo del rumore: ad essi compete la suddivisione del territorio in "classi" di destinazione d'uso del territorio, cui sono associati i valori limite di emissione e di immissione per l'ambiente esterno, la redazione del piano di risanamento acustico e la valutazione preventiva d'impatto acustico dei nuovi insediamenti.

Rispetto al DPCM 1/3/1991, che fissava esclusivamente i limiti massimi di immissione in riferimento alle classi di destinazione d'uso del territorio, la Legge Quadro introduce, fra l'altro, i concetti di valori di attenzione e valori di qualità.

Inoltre, in attuazione della suddetta legge, le Regioni hanno l'obbligo di legiferare recependo i contenuti e gli indirizzi della norma nazionale.

1.1 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

I principali riferimenti normativi e regolamentari che, in diverso modo interessano la materia sono i seguenti:

- Codice Civile – art. 844;
- Codice Penale – art. 659;
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Codice della strada;
- D.M. 29 dicembre 2000 – Nuovo codice della strada;
- D.M. 18 dicembre 1975 – Criteri di valutazione dei requisiti acustici in edilizia scolastica;
- D.P.C.M. 1 marzo 1991 – Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – Legge quadro sull'inquinamento acustico;
- D.M. 11 dicembre 1996 – Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo;
- D.P.C.M. 14 novembre 1997 – Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;
- D.P.C.M. 5 dicembre 1997 – Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici;
- D.M. 16 marzo 1998 – Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico;
- D.P.C.M. 31 marzo 1998 – Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 – Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario;
- D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215 – Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi;
- D.M. 29 dicembre 2000 – Criteri per la predisposizione da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore;
- D.P.R. 3 aprile 2001, n. 304 – Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262 – Attuazione della direttiva 200/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
- D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 – Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- L.R. 14 novembre 2001, n. 28 – Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche;
- D.G.R. 26 giugno 2003, n. 896 – Approvazione del documento tecnico "Criteri e linee guida di cui all'art. 5 comma 1, punti a) b) c) d) e) f) g) h) i) l), all'art. 12, comma 1, all'art. 20 comma 2 della L.R. n. 28/2001;
- D.G.R. 10 luglio 2006, n. 809 – Modifica criteri e linee guida approvati con DGR 896/2003;
- Circ. Reg. del 5 ottobre 2004, n. 32485 – L.R. 28/2001 e D.G.R. 896/2003 chiarimenti;
- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194 - Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

2. LE BASI NORMATIVE PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

2.1 LA LEGGE 26/10/95, N. 447 “LEGGE QUADRO SULL’INQUINAMENTO ACUSTICO”

Con particolare riferimento alle competenze, la Legge Quadro le ripartisce gli Enti esponenziali dello Stato e precisamente:

1. Competenze dello Stato:

- il coordinamento dell’attività e la definizione della normativa tecnica generale per il collaudo, l’omologazione, la certificazione e la verifica periodica dei prodotti ai fini del contenimento e abbattimento del rumore;
- il coordinamento dell’attività di ricerca, di sperimentazione tecnico-scientifica e dell’attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati;
- l’adozione di piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali, entro i limiti stabiliti per ogni specifico sistema di trasporto, ferme restando le competenze delle regioni, province e comuni;
- l’adozione di svariati atti legislativi, fra cui:
 - la determinazione valori limite di emissione, immissione, attenzione e qualità;
 - la determinazione tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico emesso dalle infrastrutture di trasporto e della relativa disciplina;
 - la determinazione requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti;
 - l’indicazione dei criteri per la progettazione, l’esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti;
 - la determinazione dei requisiti acustici dei sistemi di allarme anche antifurto con segnale acustico e dei sistemi di refrigerazione, nonché la disciplina della installazione, della manutenzione e dell’uso dei sistemi di allarme anche antifurto e antintrusione con segnale acustico installato su sorgenti mobili e fisse;
 - la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo;
 - la determinazione dei criteri di misurazione del rumore emesso da imbarcazioni di qualsiasi natura e della relativa disciplina;
 - la determinazione dei criteri di misurazione del rumore emesso dagli aeromobili e della relativa disciplina.

2. Competenze delle Regioni

- Le regioni, in particolare, sono invece chiamate, entro il quadro di principi fissato in sede nazionale, a promulgare proprie leggi definendo, in particolare, i criteri per la predisposizione e l’adozione dei piani di classificazione e di risanamento acustico da parte dei Comuni.

3. Competenze delle Province

- Le Province sono affidate funzioni amministrative, di controllo e vigilanza delle emissioni sonore.

4. Competenze dei Comuni

Ai comuni, infine, sono affidati compiti molteplici, tra i quali:

- la classificazione acustica del territorio comunale secondo i criteri fissati in sede regionale;
- il coordinamento tra la strumentazione urbanistica già adottata e le determinazioni della classificazione acustica;
- la predisposizione e l'adozione dei piani di risanamento;
- il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie per nuovi impianti e infrastrutture per attività produttive, sportive, ricreative e per postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che ne abilitino l'utilizzo e dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- l'adeguamento dei regolamenti d'igiene e sanità e di polizia municipale;
- l'autorizzazione allo svolgimento di attività temporanee e manifestazioni in luoghi pubblici, anche in deroga ai limiti fissati per la zona.

2.2 II D.P.C.M. 14.11.1997

Il DPCM 14 novembre 1997 ha disciplinato i valori limite delle sorgenti sonore.

In particolare sono stati stabiliti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione, ed i valori di qualità, sia per il periodo diurno che per quello notturno, da applicare alle classi di destinazione d'uso del territorio riportate nel medesimo decreto (Tab. A) e precisamente:

Tab. A - DPCM 14.11.97: Classi acustiche (art. 1, comma secondo)

| | |
|---|---|
| CLASSE I Aree particolarmente protette | <i>Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.</i> |
| CLASSE II Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale | <i>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.</i> |
| CLASSE III Aree di tipo misto | <i>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.</i> |
| CLASSE IV Aree di intensa attività umana | <i>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.</i> |
| CLASSE V Aree prevalentemente industriali | <i>Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.</i> |
| CLASSE VI Aree esclusivamente industriali | <i>Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.</i> |

A ciascuna di queste classi territoriali corrispondono valori limite misurati in dB(A), cioè come livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato alla curva A, differenziati tra il periodo diurno (dalle 6:00 alle 22:00) e il periodo notturno (dalle 22:00 alle 6:00).

Nell'articolo 2, sono indicati i valori limite di emissione, **definiti all'art. 2, comma primo, lettera e), della Legge Quadro 447/95, come** il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora.

Tab. B - DPCM 14.11.97: Valori limite di emissione (art. 2) – L_{eq} in dB(A)

| | | |
|---|-----------------------------|------------------------------|
| <i>Definizione:</i> è il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora | | |
| <i>Classi di destinazione d'uso</i> | <i>Tempi di riferimento</i> | |
| | Diurno (6:00-22:00) | Notturmo (22:00-6:00) |
| I - Aree particolarmente protette | 45 | 35 |
| II - Aree prevalentemente residenziali | 50 | 40 |
| III - Aree di tipo misto | 55 | 45 |
| IV - Aree di intensa attività umana | 60 | 50 |
| V - Aree prevalentemente industriali | 65 | 55 |
| VI - Aree esclusivamente industriali | 65 | 65 |
| <i>Note:</i> I valori limite di emissione del rumore da sorgenti mobili e da singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore, fisse, laddove previsto, sono anche regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse | | |

Negli articoli 3 e 4 del DPCM 14 novembre 1997 **sono indicati i valori limite di immissione definiti all'art. 2, comma primo, lettera f), della Legge Quadro 447/95 e distinti all'art. 2, comma terzo, della medesima Legge, in valori limite assoluti di immissione e valori limite differenziali di immissione.**

In particolare:

Tab. C - DPCM 14.11.97: Valori limite assoluti di immissione (art. 3) – L_{eq} in dB(A)

| | | |
|--|-----------------------------|------------------------------|
| <i>Definizione:</i> è il valore massimo di rumore che può essere immesso dall'insieme delle sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno misurato in prossimità dei ricettori | | |
| <i>Classi di destinazione d'uso</i> | <i>Tempi di riferimento</i> | |
| | Diurno (6:00-22:00) | Notturmo (22:00-6:00) |
| I - Aree particolarmente protette | 50 | 40 |
| II - Aree prevalentemente residenziali | 55 | 45 |
| III - Aree di tipo misto | 60 | 50 |
| IV - Aree di intensa attività umana | 65 | 55 |
| V - Aree prevalentemente industriali | 70 | 60 |
| VI - Aree esclusivamente industriali | 70 | 70 |
| <i>Note:</i> Questi valori non si applicano alle infrastrutture, stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali, ed alle altre sorgenti sonore di cui all'art. 11 delle Legge Quadro 447/95, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione. | | |

DPCM 14.11.97, art. 4: Valori limite differenziale di immissione – L_{eq} in dB(A)

| | | |
|--|-----------------------------|------------------------------|
| <i>Definizione:</i> è la differenza massima tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo, all'interno degli ambienti abitativi. | | |
| | <i>Tempi di riferimento</i> | |
| | Diurno (6:00-22:00) | Notturmo (22:00-6:00) |
| <i>Differenza in dB(A)</i> | 5 | 3 |
| Tali valori non si applicano nei seguenti casi: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nelle aree territoriali in classe VI (esclusivamente industriali) della tabella A; ▪ Nei seguenti casi in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile: <ul style="list-style-type: none"> – Se il rumore ambientale misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno; – Se il rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno; ▪ Alla rumorosità prodotta da: <ul style="list-style-type: none"> – Infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; – Attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali, e professionali; – Servizi ed impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso. | | |

Nell'articolo 6 sono indicati i valori limite di attenzione come **definiti all'art. 2, comma primo, lettera g), della Legge Quadro 447/95.**

DPCM 14.11.97, art. 6: Valori limite di attenzione – L_{eq} in dB(A)

| | | |
|--|---|--|
| <i>Definizione:</i> è il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente e che obbliga quindi l'adozione dei piani di risanamento acustico. | | |
| | <i>Tempi di riferimento</i> | |
| <i>Per le classi di destinazione del territorio</i> | Diurno (6:00-22:00) | Notturmo (22:00-6:00) |
| Se riferiti ad un'ora (Solo per le classi I-II-III-IV-V) | Valori tabella C aumentati di 10 dB(A) | Valori tabella C aumentati di 5 dB(A) |
| Se relativi ai tempi di riferimento (Per tutte le classi) | Valori tabella C | Valori tabella C |
| <i>Nota: Tali valori non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.</i> | | |

Il superamento di uno dei valori della tabella, determinerebbe l'automatica adozione dei Piani di risanamento acustico.

Sono escluse le aree industriali (Classe VI), nelle quali, invece, sono obbligatori interventi di risanamento acustico in caso di superamento dei valori della Tabella C, nonché le infrastrutture stradali per le quali, all'interno delle loro fasce di pertinenza, tali valori non si applicano.

Infine nell'articolo 7 sono indicati i valori di qualità, definiti all'art. 2, comma primo, lettera h), della Legge Quadro 447/95 come i valori di rumore da conseguire nel breve, medio, e lungo periodo con le tecnologie e le metodologie di risanamento disponibili per realizzare le finalità previste dalla Legge Quadro 447/95.,

Tab. D - DPCM 14.11.97: Valori di qualità (art. 7) – L_{eq} in dB(A)

| <i>Definizione:</i> sono i valori di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo periodo con le tecnologie di risanamento disponibili per realizzare le finalità previste dalla Legge Quadro 447/95 | | |
|---|----------------------|-----------------------|
| Classi di destinazione d'uso | Tempi di riferimento | |
| | Diurno (6:00-22:00) | Notturmo (22:00-6:00) |
| I - Aree particolarmente protette | 47 | 37 |
| II - Aree prevalentemente residenziali | 52 | 42 |
| III - Aree di tipo misto | 57 | 47 |
| IV - Aree di intensa attività umana | 62 | 52 |
| V - Aree prevalentemente industriali | 67 | 57 |
| VI - Aree esclusivamente industriali | 70 | 70 |

2.3 LA L.R. 14.11.2001, n. 28

Con la Legge Regionale n. 28 del 14.11.2001 e con successiva regolamentazione di cui al D.G.R. n. 896 del 24 giugno 2003, la Regione Marche ha dato attuazione agli adempimenti di propria competenza per cui la Legge Quadro n. 447/95 è diventata pienamente operativa.

In particolare è stato stabilito all'art. 2 della L.R. 28/01 che per i comuni con una popolazione superiore ai 30.000 abitanti e quelli con popolazione fino a 30.000 abitanti provvedono, rispettivamente entro un anno ed entro due anni dalla data di pubblicazione (11 luglio 2003) nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'atto della Giunta Regionale di cui all'art. 5 comma 1 della medesima legge (D.G.R. 896/03), alla classificazione del proprio territorio ai fini dell'applicazione dei valori limite di emissione, immissione e di attenzione, ed al fine di conseguire i valori di qualità definiti dall'art 2 della Legge Quadro sull'inquinamento acustico, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso, ed indicando altresì le aree da destinarsi a spettacolo, a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto.

Successivamente tale limite temporale (11 luglio 2004 per i comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti e 11 luglio 2005 per i comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti), con l'art 17 della Legge Regionale n. 17 del 2 agosto 2004, è stato prorogato di un anno prima e di sei mesi dopo (ultima scadenza 31 gennaio 2007).

Inoltre la norma regionale ha stabilito i criteri da adottare per la classificazione acustica e, in particolare, le procedure per la sua adozione e successiva approvazione.

2.4 IL DGR 24.06.2003, n. 896

Con il D.G.R. n. 896 del 24 giugno 2003, modificato con D.G.R. n. 809 del 10/07/2006, infine, si è compiuto l'ultimo passo regolamentare di competenza della Regione previsto dalla Legge Quadro 447/95 e dalla Legge Regionale n. 28/2001.

Infatti la suddetta Delibera della Giunta Regionale è stato approvato un documento tecnico con l'indicazione dei criteri e delle linee guida di cui all'art 5 comma 1 punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), all'art. 12 comma 1, art. 20 comma2 della L.R. n. 28/01 quali:

- i principi ed i criteri direttivi per la classificazione acustica del territorio comunale;
- i criteri per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico;
- le modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio di concessioni, licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività;
- i criteri per la redazione dei piani di risanamento acustico;
- gli elementi minimi di valutazione ai fini dell'approvazione dei piani di risanamento acustico volontario da parte di imprese;
- i criteri e condizioni in base ai quali i Comuni individuano le aree con rilevante interesse storico-archeologico, paesaggistico, ambientale e turistico;
- i criteri e condizioni in base ai quali i Comuni indicano eventuali limiti inferiori a quelli previsti dalla Legge Quadro;
- i criteri in base ai quali i Comuni determinano le priorità temporali per gli interventi di bonifica acustica del territorio;
- le disposizioni per il coordinato impiego degli strumenti pubblici di intervento e di incentivazione della promozione, della ricerca, dello sviluppo tecnologico, nei settori della produzione e dell'utilizzo di materiali atti a contenere l'inquinamento acustico;
- gli interventi atti a ridurre i livelli di inquinamento acustico soggetti a contributo, le modalità per ottenere tali contributi ed i relativi metodi di controllo;
- i criteri per le deroghe per lo svolgimento delle attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile;
- i tempi, le modalità ed i criteri per la predisposizione dei piani di abbattimento e di contenimento del rumore per le infrastrutture di trasporto di interesse regionale e locale,
- i criteri per la redazione dei certificati acustici degli edifici.

Successivamente con DGR n. 809/06 sono state apportate alcune modifiche in particolare sulla predisposizione dei Certificati Acustici di Progetto.

3. CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Ormai sono pienamente operanti le disposizioni attuative e regolamentari della legge quadro sull'inquinamento acustico ed i comuni, dopo più di un decennio dalla sua approvazione, dispongono degli strumenti necessari per affrontare le problematiche dell'inquinamento acustico a livello locale. Nella maggior parte delle realtà urbane della Regione Marche, l'inquinamento acustico è presente in forma crescente.

E' presente anche nelle comunità dell'entroterra, seppure si manifesti con entità ed intensità minore, salvo situazioni particolari.

Esso viene prodotto in particolare dalle emissioni sonore generate da sorgenti fisse quali: gli impianti tecnologici degli edifici e le altre installazioni unite agli edifici medesimi, le infrastrutture stradali, ferroviarie, industriali, artigianali, commerciali, agricole, parcheggi, aree adibite alla movimentazione delle merci, i depositi dei mezzi di trasporto, le aree adibite da attività sportive e ricreative, ecc.

La classificazione acustica è l'atto attraverso cui un Comune, tenendo conto della prevalente ed effettiva destinazione d'uso del territorio ed indicando, altresì, le aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, procede nella suddivisione del proprio territorio in "aree omogenee".

Essa viene effettuata mediante l'assegnazione ad ogni singola unità territoriale individuata, di una delle sei classi definite dalla normativa vigente.

Scopo principale della classificazione acustica è, quindi, quello di permettere una puntuale individuazione dei livelli massimi ammissibili di rumorosità, riguardanti aree omogenee del territorio comunale, e, conseguentemente, quello anche di definire degli obiettivi di risanamento per l'esistente e di prevenzione per il nuovo.

Questo ultimo obiettivo, in prospettiva, dovrebbe diventare punto riferimento per l'organizzazione e la gestione del territorio comunale.

La classificazione acustica stessa, diventa così lo strumento per l'attività di prevenzione e risanamento degli ambiti territoriali che fossero acusticamente problematici.

Risulta essenziale per la prevenzione dell'inquinamento acustico, che della classificazione e regolamentazione acustica se ne tenga in dovuto conto in sede di approntamento di qualunque strumento di pianificazione urbanistica e di realizzazione di nuovi insediamenti per attività economiche e di per la viabilità.

Si pone così in evidenza la necessità di affrontare in modo strettamente coordinato, cosa che la L. n. 447/95 ha reso obbligatoria anche dal punto di vista formale, i problemi della progettazione urbanistica, della pianificazione del traffico e delle attività economiche e, quindi, della qualità acustica della città.

La classificazione acustica del territorio, include necessariamente una successiva fase di verifica (mediante monitoraggio) dei livelli di rumore riscontrabili all'interno delle differenti zone acustiche di mappa.

Dal confronto fra dati misurati e/o calcolati con i valori limite di zona si dovrebbe quindi procedere all'eventuale redazione dei piani di risanamento e bonifica ed alla scelta delle priorità di intervento.

La classificazione può considerarsi come un utile strumento per la conoscenza puntuale del territorio, cui poter fare riferimento per molteplici scopi:

➤ l'individuazione, per quanto riguarda l'esistente, delle priorità di intervento e dei necessari sistemi di bonifica e ciò nell'ambito del Piano di risanamento acustico che i comuni sono obbligati a predisporre entro un anno dall'approvazione dalla classificazione acustica;

- l'adozione da parte del Comune di strumenti urbanistici generali ed attuativi che tengano conto dei vincoli posti della classificazione e dalle norme tecniche di attuazione (NTA) di accompagnamento del Piano di classificazione acustica stessa;
- l'adeguamento, in attesa dell'approvazione di tali nuovi strumenti, di quelli vigenti: la classificazione acustica dovrà assumere efficacia nell'ambito dell'eventuale rilascio di titoli edilizi abilitativi, per il cambio di destinazione d'uso di immobili esistenti e per le nuove autorizzazioni relative ad insediamenti produttivi, commerciali o di servizio, ecc.

Come sopra specificato, il Piano di classificazione acustica viene, quindi, a costituire uno lo strumento di programmazione di base per la regolamentazione del rumore prodotto dalle attività umane.

In base a quanto previsto dalla tabella del DPCM 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", con esso il territorio comunale viene suddiviso in sei classi.

La classificazione acustica viene effettuata con l'obiettivo principale di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di risanare quelle dove si riscontrano livelli di rumorosità ambientale che potrebbero comportare effetti negativi sulla salute della popolazione.

Si pone come uno strumento di prevenzione per una corretta pianificazione delle aree di sviluppo urbanistico ed è indispensabile per potere procedere ad un controllo efficace del rumore ambientale, delineando un quadro di riferimento per identificare le aree da salvaguardare, le aree dove i livelli sonori sono accettabili, le zone dove è permesso lo sviluppo di attività rumorose e quelle dove è necessario prevedere un intervento di risanamento.

La classificazione del territorio comunale in zone acusticamente omogenee si basa sugli strumenti urbanistici esistenti, in particolar modo sul PRG, e ne costituisce la necessaria integrazione.

La classificazione non si limita a fotografare l'esistente, ma tiene conto delle previsioni ed evoluzioni dello sviluppo urbanistico che nascono dalle scelte di pianificazione territoriale.

La classificazione delle zone di territorio comunale nelle differenti zone di rispetto acustico è il risultato conseguente dell'analisi delle caratteristiche socio-economiche, delle peculiarità dell'assetto urbanistico, dei percorsi urbani principali, delle esigenze di mobilità e dei flussi veicolari, delle attività produttive e commerciali e degli insediamenti sensibili esistenti così come sono espresse a livello tecnico nel Piano Regolatore Generale e negli altri strumenti urbanistici vigenti.

Ne consegue che il piano di classificazione acustica risulta strettamente legato all'uso del territorio, pertanto, il modificarsi di tale situazione (nuove zone di espansione residenziale o industriale, realizzazione di arterie stradali, realizzazione di scuole parchi o case di cura e di riposo, riqualificazione di aree industriali, individuazione di poli per lo sviluppo commerciale della grande distribuzione), rende necessario che il piano di classificazione acustica, come tutti gli strumenti urbanistici, essendo uno strumento dinamico debba essere aggiornato in funzione dei mutati fattori che lo hanno determinato.

4. IL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNE DI VALFORNACE

La classificazione del territorio in zone acusticamente omogenee risulta essere un atto tecnico-politico complesso e con rilevanti implicazioni.

Esso, infatti, permette di verificare se le infrastrutture o qualsiasi sorgente sonora esistente nel territorio provocano un superamento dei limiti, e, di conseguenza, di predisporre le necessarie strategie di bonifica tramite il Piano di risanamento acustico.

Analogamente esso permette di fornire tutte quelle indicazioni e quegli elementi utili per la previsione di nuove destinazione d'uso del territorio e sulle localizzazioni di nuovi impianti o infrastrutture.

L'uso del territorio, quindi, è disciplinato tenendo conto del parametro ambientale connesso con l'impatto acustico delle attività svolte, e di tale parametro si deve tener conto negli strumenti urbanistici generali, nelle loro varianti e nell'organizzazione della viabilità e del traffico.

L'obiettivo finale è quello di migliorare la qualità della vita individuando situazioni incompatibili tra loro e quindi prevedendo gli interventi di risanamento e conservando la qualità acustica dell'ambiente laddove questa è accettabile o è elemento indispensabile per le attività svolte o previste (ospedali, scuole, case di riposo, parchi pubblici ecc.).

4.1 METODOLOGIA PER LA CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Per la classificazione acustica del territorio del Comune di Valfornace, si è impostato il lavoro tenendo conto la tipologia d'uso del territorio stesso e la sua effettiva utilizzazione presente e futura. Il DGR 896/03 prevede tre diverse metodologie di lavoro basate sulla quantità dei dati disponibili e reperibili e che sono di tipo qualitativo, di tipo quantitativo e di tipo quanti/qualitativo.

Si è dovuti optare per il metodo qualitativo in cui la classificazione è frutto di un'analisi del territorio basato sulle destinazioni previste dai Piani urbanistici esistenti e da quelli in fase di approvazione, sulla situazione topografica, sulla tipologia degli edifici esistenti, sulle scuole, sulla presenza di uffici, esercizi commerciali, sugli insediamenti artigianali e produttivi e sulle vie di comunicazione (strade regionali, provinciali, ecc.).

Non si è potuto adottare il metodo quantitativo o quali-quantitativo per carenza di dati adeguati con particolare riferimento alle zone censuarie, alla distribuzione della popolazione e delle attività produttive, benché l'ISTAT interpellata in tempo utile non è stata in grado di fornire le informazioni necessarie.

La presenza, inoltre, di infrastrutture viarie di grande comunicazione con le loro fasce di pertinenza e le diverse aree produttive e commerciali, condizionano in qualche la classificazione acustica.

Si è cercato di evitare, sia un'eccessiva frammentazione del territorio anche forzando alcune unità territoriali o parti di esse, sia una superficiale semplificazione che avrebbero portato a classificare vaste aree del territorio in classi elevate in prossimità dei centri abitati, ed inoltre si è cercato di evitare, per quanto possibile, l'eventualità di confinare aree che si discostavano per più di una classe, inserendo delle fasce di transizione oppure, ove non fosse stato possibile, sono state date le indicazioni per l'inserimento di dette aree nei piani di risanamento.

Sono state definite, inizialmente, le CLASSI I, V e VI in quanto più facilmente identificabili in base alle particolari caratteristiche di fruizione del territorio ed alle specifiche indicazioni del PRG in vigore, quindi alcune aree particolari in CLASSE IV come quelle poste in prossimità delle grandi vie di comunicazione. Successivamente le rimanenti in CLASSE IV e quelle in CLASSE II e III tenendo conto di tutti quei fattori di valutazione precedentemente elencati.

4.2 ATTRIBUZIONE DELLE AREE IN CLASSE I

In CLASSE I rientrano le aree particolarmente protette, nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione, esse sono le aree ospedaliere, scolastiche, quelle destinate al riposo ed allo svago, le aree residenziali rurali, le aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

Naturalmente la presenza di almeno uno di questi elementi non sempre ha portato alla classificazione in modo automatico, ma spesso ci si è dovuti confrontare con la presenza incrociata di altri fattori.

Per Valfornace è stata identificata in CLASSE I il territorio ricadente all'interno del Parco dei Sibillini.

4.3 ATTRIBUZIONE DELLE AREE IN CLASSE V

In CLASSE V rientrano le aree interessate da insediamenti prevalentemente industriali e con scarsità di abitazioni.

Si è tenuto conto in questo caso della destinazione d'uso del territorio.

Per Valfornace non è stata identificata una CLASSE V in particolare.

4.4 ATTRIBUZIONE DELLE AREE IN CLASSE VI

In CLASSE VI rientrano le aree interessate da insediamenti esclusivamente industriali e prive di insediamenti abitativi.

Dalla situazione riscontrata non risultano presenti nel territorio di Valfornace aree destinate esclusivamente ad insediamenti produttivi riconducibili a questa classe, cioè prive di civili abitazioni.

4.5 ATTRIBUZIONE DELLE AREE IN CLASSE II – III – IV

In CLASSE II rientrano le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

In CLASSE III rientrano le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

In CLASSE IV rientrano le aree urbane interessate da traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Partendo dalle aree in prossimità di strade di comunicazione, sono state classificate in CLASSE III tutte quelle zone poste fino ad una distanza di circa cento metri dalla carreggiata dalle principali vie di comunicazione del territorio di Valfornace e tutti i centri abitati del territorio.

In CLASSE IV, invece, sono state classificate tutte quelle aree in cui sono state identificate attività produttive in essere o in via di realizzazione.

Infine le restanti aree, essendo la densità abitativa piuttosto bassa, sono state classificate in CLASSE II.

4.6 INFRASTRUTTURE STRADALI – FASCE DI PERTINENZA

Nella Tavola vengono riportate le fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali esistenti che attraversano il territorio di Valfornace, nonché la loro classificazione in base alle definizioni del Codice della Strada, delle Norme del CNR 1980.

Inoltre di ogni strada è stato determinato l'attraversamento urbano o extraurbano necessario per associare la larghezza delle fasce ed i conseguenti valori limite assoluti di immissione stabiliti dal D.P.R. n. 142 del 30.03.2004.

Tale D.P.R. ha stabilito le norme di prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali.

Per quanto riguarda le infrastrutture esistenti, ovvero già in esercizio alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, il D.P.R. 142/04 ha individuato differenti fasce di pertinenza stradali di

ampiezza fino ad un massimo di 250 metri per ciascun lato di infrastruttura a partire dalla sede esterna della carreggiata.

Tale fascia è stata suddivisa in due parti: la prima più vicina all'infrastruttura, denominata "Fascia A"; la seconda, più distante dall'infrastruttura, denominata "Fascia B".

All'interno di tali fasce sono stati stabiliti i valori limite di immissione del rumore che la sola sorgente sonora dell'infrastruttura stradale può immettere nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno misurato in prossimità dei ricettori.

Per quanto riguarda la situazione del territorio di Valfornace essa è meglio specificata nella seguente tabella:

DPR 30.03.2004, n. 142: Valori limite assoluti di immissione prodotti dall'infrastruttura stradale esistente, ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti – L_{eq} in dB(A)

| INFRASTRUTTURA STRADALE | Tipo di strada | Fascia di pertinenza | Scuole, ospedali, case di cura e riposo | | Altri ricettori | |
|---|---------------------------------------|-----------------------|---|------------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | Diurno (06:00-22:00) | Notturno (22:00-06:00) | Diurno (06:00-22:00) | Notturno (22:00-06:00) |
| | | | ---- | A – autostrada | Fascia A 100 metri | 50 dB(A) |
| | | Fascia B 150 metri | 65 dB(A) | 55 dB(A) | | |
| ---- | B – extraurbana principale | Fascia A 100 metri | 50 dB(A) | 40 dB(A) | 70 dB(A) | 60 dB(A) |
| | | Fascia B 150 metri | | | 65 dB(A) | 55 dB(A) |
| SP 66 – SP 99 – SP 95 – SP 170 (fuori centro abitato) | Cb – altre extraurbana secondaria | Fascia A 100 metri | 50 dB(A) | 40 dB(A) | 70 dB(A) | 60 dB(A) |
| | | Fascia B 50 metri | | | 65 dB(A) | 55 dB(A) |
| SP 66 – SP 99 – SP 95 – SP 170 (nel centro abitato) | Db – altre urbana di scorrimento | Fascia A 100 metri | 50 dB(A) | 40 dB(A) | 65 dB(A) | 55 dB(A) |
| Tutte le altre strade | E – urbana di quartiere F – locale | Fascia A 30 metri | Definiti dal comune, nel rispetto dei valori riportati in tabella C del DPCM 14.11.97, e comunque conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbana adottata dal comune stesso. | | | |

4.7 ZONE DI DIFFORMITÀ DI CONTATTO TRA CLASSI ACUSTICHE

Nel territorio di Valfornace non sono presenti zone di difformità di contatto.

4.8 EDIFICI SOGGETTI A PARTICOLARE TUTELA NON INSERITI IN CLASSE I

Ai sensi della L.R. 28/01 rientrano in CLASSE ACUSTICA I, le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento base per la loro utilizzazione e possono appartenere a tale classe:

- le aree in cui sono insediate strutture ospedaliere;
- le aree in cui sono insediate strutture scolastiche;
- le aree destinate al riposo ed allo svago;
- le aree residenziali rurali;
- le aree di particolare interesse urbanistico;
- le aree di interesse ambientale;
- le aree di interesse storico-archeologico;
- i parchi pubblici.

La classificazione in CLASSE I delle zone in cui esse sono presenti nel territorio di Valfornace non è stata vista in modo tassativo, ma è stata adottata solo nel caso in cui questa fosse stata compatibile con la reale ubicazione di queste strutture.

In tutti i casi le strutture elencate sono state inserite nella zona di appartenenza ed evidenziate in planimetria con delle sigle (S per le scuole, H per le case di cura o altri ospedali, E per gli altri edifici sensibili) e quindi la loro protezione rispetto al rumore ambientale non potrà che essere garantito attraverso degli interventi passivi sulle prestazioni acustiche degli edifici.

ELENCO DELLE SCUOLE, OSPEDALI E CASE DI CURA E RIPOSO

| | SCUOLA | SEDE | CLASSE |
|----------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| S₁ | Scuola "Ugo Betti" | Via Marchetti | III |
| S₂ | Scuola temporanea "Ugo Betti" | Via Frontillo | II |

4.9 CONVENZIONI PER LA CARTOGRAFIA TEMATICA

Gli elaborati grafici sono organizzati in una unica tavola generale in scala 1:10.000 in cui viene riportato l'inquadramento generale della zonizzazione acustica con l'estensione delle varie zone acusticamente omogenee sovrapposte al territorio comunale e le fasce di pertinenza delle strade, utilizzando le seguenti simbologie:

| CLASSE | COLORE | TRATTEGGIO |
|---------------|----------------|---------------------------------------|
| I | Verde | Crocette |
| II | Giallo | Linee verticali |
| III | Arancio | Linee orizzontali |
| IV | Rosso | Linee verticali ed orizzontali |
| V | Celeste | Linee inclinate |
| VI | Viola | Linee inclinate incrociate |

| | | |
|---|---|---|
| Aree da destinare ad attività temporanee | Simbolo grafico "T" nero | "T" seguito da un numero che identifica l'area |
| Fasce di pertinenza ferroviaria e stradale (FASCIA A) | Blu | Linea continua |
| Fasce di pertinenza ferroviaria e stradale (FASCIA B) | Ciano | Linea continua |
| Edifici a destinazione scolastica | Simbolo grafico "S" nero | "S" seguito da un numero che identifica il singolo polo scolastico |
| Edifici a destinazione ospedaliera o casa di cura e riposo | Simbolo grafico "H" nero | "H" seguito da un numero che identifica il singolo polo ospedaliero |
| Edifici soggetti a particolare tutela | Simbolo grafico "E" nero | "E" seguito da un numero che identifica l'edificio |
| Aree di contatto anomalo | Bordo di contatto in Nero Grassetto con simbolo grafico "A" nero | Linea continua e simbolo grafico "A" seguito da un numero |

4.10 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

La classificazione acustica viene accompagnata da norme tecniche di attuazione (NTA) per cui dettaglio si rinvia all'apposito elaborato.

Al Capo I sono contenute le disposizioni generali che sono alla base della classificazione acustica stessa.

Comprendono anche la disciplina:

- di aree ed attività particolari interessate al traffico veicolare, le aree militari, le piste motoristiche ed autodromi, le attività che impiegano impianti a ciclo continuo e quelle produttive esistenti ubicate in zona agricola ed impianti tecnologici diversi;
- concernente i confini fra unità territoriali omogenee con diversa classe acustica;
- delle con fasce di pertinenza acustica di infrastrutture viarie sovrapposte;
- edifici appartenenti a più classi acustiche;

Il Capo II disciplina la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento acustico con riguardo alle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, la strumentazione urbanistica attuativa e la relazione revisionale di impatto acustico di accompagnamento della suddetta strumentazione attuativa.

Nel Capo III sono disciplinate le zone di potenziale conflitto:

Nel Capo IV sono contenuti gli adempimenti nelle zone soggette a Piano di risanamento acustico.

Nel Capo V, infine, sono contenuti gli indirizzi per la gestione della classificazione acustica, con particolare riferimento alla durata e alle modalità di aggiornamento, alla verifica dei livelli di rumore, alle norme di salvaguardia, alle modalità di controllo, alle sanzioni e alle disposizioni finali.

4.11 LE ATTIVITÀ TEMPORANEE

La normativa sulla classificazione acustica, prevede che essa venga accompagnata anche dall'indicazione delle aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile ovvero all'aperto.

Nel dettaglio, tali aree sono le seguenti:

| Area | Localizzazione | Attività |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| T₁ | Pievebovigliana | Concerti, Feste Patronali, Sagre |
| T₂ | San Giusto | Concerti, Feste Patronali, Sagre |
| T₃ | Roccamaia | Concerti, Feste Patronali, Sagre |
| T₄ | Isola | Concerti, Feste Patronali, Sagre |
| T₅ | Fiano | Concerti, Feste Patronali, Sagre |
| T₆ | Campi | Concerti, Feste Patronali, Sagre |
| T₇ | Convento San Francesco | Concerti, Feste Patronali, Sagre |
| T₈ | Castello Bel Diletto | Concerti, Feste Patronali, Sagre |
| T₉ | Fiordimonte | Concerti, Feste Patronali, Sagre |
| T₁₀ | Taro | Concerti, Feste Patronali, Sagre |
| T₁₁ | Madonna di Monte Aguzzo | Concerti, Feste Patronali, Sagre |
| T₁₂ | Santa Maria Maddalena | Concerti, Feste Patronali, Sagre |

In tali aree si svolgono tradizionalmente raduni, spettacoli, sagre, feste, concerti, circhi ecc.

Ognuna di queste aree è caratterizzata da una ben precisa classificazione acustica.

Il tipo di attività da svolgervi (ovvero la sua potenziale rumorosità in relazione all'impiego di macchinari o impianti rumorosi) determina, in relazione alla classificazione, la necessità di una autorizzazione comunale per lo svolgimento dell'attività stessa.

Infatti ai sensi del comma 1 dell'articolo 16 della Legge Regionale 28/2001, i comuni possono rilasciare l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 447/95, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.

I valori limite sono definiti sul territorio dalla classificazione acustica presentata.

Con riferimento alla bozza tipo predisposta dalla Regione Marche, si è inteso produrre una regolamentazione specifica che disciplina sia le attività rumorose temporanee che particolari sorgenti sonore, fonti di inquinamento acustico o di disturbo alla quiete pubblica o di pregiudizio per la salute e l'ambiente, per il cui dettaglio si rinvia alla proposta di Regolamento da approvare da parte del Consiglio Comunale.

E' previsto che la sua entrata in vigore avvenga contestualmente con quella del Piano di classificazione acustica.